

Rumori, tollerabilità da valutare anche se rispettano i limiti generali

Proprietà

I criteri non cambiano dopo la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2019

Il giudizio deve essere formulato in base alla situazione concreta

Antonio Nucera

In materia di immissioni sonore, mentre è senza dubbio illecito lo sfioramento dei limiti fissati dalla legge 477/1995 sull'inquinamento acustico, il loro rispetto non può fare considerare di per sé lecite le immissioni: il giudizio sulla loro tollerabilità deve essere formulato in base ai principi stabiliti dall'articolo 844 del Codice civile, tenendo conto, fra l'altro, della vicinanza dei

luoghi e dei possibili effetti dannosi per la salute. Ciò vale anche dopo che la legge di Bilancio per il 2019 ha integrato, proprio con il riferimento alla legge 477/1995, l'articolo 6-ter del decreto legge 208/2008 in materia di normale tollerabilità delle immissioni acustiche.

Lo ha stabilito la Cassazione che, con l'ordinanza 33966 del 5 dicembre 2023, ha precisato che il nuovo articolo 6-ter della legge 208/2008 non modifica la disciplina preesistente, in riferimento alla quale la giurisprudenza aveva stabilito che non aveva «portata derogatoria e limitativa dell'articolo 844 del Codice civile, con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità».

Il problema delle immissioni – in particolare sonore – costituisce una delle maggiori cause di conflitto in ambito condominiale. In base all'articolo 844 del Codice civile, il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni ove queste

non superino il limite della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

La Cassazione, già con la sentenza 1151/2003, ha chiarito che, anche se le immissioni sonore non superano i limiti fissati dalle norme di interesse generale (legge 477/1995), il giudizio sulla loro tollerabilità va «compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice», tenuto conto delle particolarità della situazione concreta. Comunque, «non è errato misurare la soglia di accettabilità facendo leva» sulla normativa speciale. Infatti, «se l'immissione acustica è tale da pregiudicare la quiete pubblica, a maggior ragione essa, ove si risolveva in una emissione sonora nell'ambito della proprietà del vicino – ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, al suo effetto dannoso – deve, per ciò solo, considerarsi intollerabile in base all'articolo 844 del Codice civile e, pertanto, illecita anche sotto il profilo civilistico» (Cassazione, ordinanza 32943/2018).

Ora la Cassazione osserva che questo quadro deve ritenersi confermato anche dopo la modifica dell'articolo 6-ter del decreto legge 208/2008. In sostanza, il fatto che la previsione originaria composta da un unico comma (secondo cui «nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso») sia stata integrata da un ulteriore comma (in base al quale «ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione») che esplicita la normativa speciale cui far riferimento nel misurare la tollerabilità del livello del rumore, non si traduce in una deroga all'articolo 844 del Codice civile.